

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 02/02/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER GLI ANNI 2021-2022.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato:

- che nell'arco del prossimo biennio potrebbe essere indispensabile procedere al trasferimento di personale da un ufficio all'altro con relativo spostamento di scrivanie, sedie, cassettiere, mobili, armadi, hardware, pratiche di ufficio ed, altresì, di avere la necessità di spostare materiale vario compreso mobilio tra le due sedi di Lucca e Viareggio o presso il magazzino di deposito di Carraia;
- che sempre più frequentemente si presenta la necessità di consegnare materiale di consumo (in particolare materiale igienico sanitario e cancelleria) presso la sede di Viareggio della Camera di Commercio;

Ritenuto opportuno:

- pertanto, di disporre di un servizio di facchinaggio per lo spostamento/trasferimento di hardware, materiale vario, compresa eventuale documentazione di uffici, anche con l'ausilio eventuale di mezzi di trasporto con accesso nella zona ZTL della città di Lucca;

Tenuto conto che:

- il costo per l'intero servizio di facchinaggio può essere stimato al massimo per il prossimo

biennio (2021-2022) in € 3.000 (esclusa IVA);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che:

- il servizio di cui al presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

- il presumibile valore del servizio è inferiore alla soglia di € 5.000 oltre la quale è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così stabilito dalla Legge n. 145 del 2018 (Legge di stabilità anno 2019);

Verificato che:

- non esiste, pertanto, obbligo di ricorso al M.E.P.A. considerato l'importo del servizio, molto al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente;

Preso atto:

- che per il servizio richiesto, dunque, è stata attivata una trattativa diretta con la CO.G.E.A., fornitore uscente del servizio, in ragione di:

a) elevato grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale (anno 2020) in termini di rispetto dei tempi, costi pattuiti, qualità della prestazione ed esecuzione a regola d'arte anche in relazione ad operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilio ed arredi;

b) affidabilità dell'operatore economico e capacità dello stesso di fornire prestazioni qualitative di elevato livello, anche quando la richiesta del servizio non è stata comunicata,

per motivi di urgenza, con i tempi che normalmente sarebbero utili all'impresa per la sua organizzazione interna aziendale;

Ritenuto opportuno:

- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito con Legge n. 120/2020, ad un affidamento di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto alla Cooperativa Gestione Enti Azienda - CO.G.E.A che sentita sull'argomento ha trasmesso il preventivo di cui al protocollo camerale n. 1755 del 26/01/2021 che prevede i seguenti costi:

- Costo orario per servizio di facchinaggio e/o movimentazione mobilia, comprensivo di attrezzature necessarie (carrellino, ceste) pari ad € 20,00 (esclusa IVA) in orario feriale diurno e di € 25,00 (esclusa IVA) in orario festivo diurno;
- Costo giornaliero utilizzo furgone comprensivo di accesso ZTL - Compenso richiesto giornaliero pari ad € 60,00 (esclusa IVA);

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

- dei controlli effettuati sull'impresa che sono andati a buon fine e che hanno riguardato:

- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)
- DURC (regolarità contributiva)
- Casellario informatico tenuto dall'ANAC

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità;

Valutato:

- di accettare l'offerta presentata dalla CO.G.E.A.;

DETERMINA

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito con Legge n. 120/2020 alla Cooperativa Gestione Enti Azienda - CO.G.E.A., il servizio di facchinaggio secondo la tabella di costi riportata in premessa per il periodo 2021/2022.

2. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. - di imputare i costi di facchinaggio sul Conto 325066 - Oneri per facchinaggio - Centro di Costo "B003" - Oneri comuni -, mediante emissione di buono economale, nel momento in cui si presentasse la necessità di ricorrere al suddetto servizio per un massimo di € 3.000 (esclusa IVA) nel biennio 2021/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente